

## Gli effetti del Decreto "Cura Italia" sul procedimento amministrativo

### L'applicazione della sospensione dei termini nelle procedure dirette all'affidamento dei contratti pubblici.

Gli effetti del Decreto "Cura Italia" sul procedimento amministrativo – L'applicazione della sospensione dei termini nelle procedure dirette all'affidamento dei contratti pubblici.

Come noto, l'art. 103 del Decreto Legge n. 18, del 17 marzo 2020, ha introdotto apposite misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche in materia di procedimento amministrativo.

La norma prevede la **sospensione di tutti i termini procedurali** – ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi – nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, per un totale di 52 giorni. Il ridetto termine è stato successivamente prorogato, con l'art. 37 del Decreto Legge n. 23, dell'8 aprile 2020, al 15 maggio 2020.

La sospensione riguarda i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o instaurati successivamente a tale data.

Essa opera sia in relazione ai procedimenti **ad istanza di parte**, sia per quelli avviati **d'ufficio**.

Trattandosi di sospensione, i termini procedurali **non vengono azzerati**; ciò implica, pertanto, che nel computo dei termini si deve tener conto:

- sia del periodo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza (o dalla comunicazione di avvio del procedimento instaurato d'ufficio) a quello dell'intervenuta sospensione (23 febbraio 2020);
- sia del periodo successivo che inizia a decorrere dal 16 maggio 2020.

La norma si applica anche ai casi in cui il legislatore attribuisce all'inerzia della P.A. il valore di provvedimento tacito di accoglimento (**silenzio-assenso**) ovvero di rigetto dell'istanza presentata dal privato (**silenzio-diniego**).



In tal caso, si intendono, infatti, prorogati o differiti i termini di formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione.

A titolo esemplificativo, in caso di presentazione di istanza di accesso ai documenti amministrativi, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 non potrà formarsi il c.d. silenzio-rigetto, essendo sospeso il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, decorso inutilmente il quale la domanda si intende respinta.

\*\*\*

**Rientrano nel regime di sospensione dei termini procedurali sancito dall'art. 103 del Decreto "Cura Italia" anche le procedure per l'affidamento di contratti pubblici di appalto o concessione disciplinate dal D. lgs. n. 50/2016.**

Il tutto è stato confermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 23 marzo 2020. Sul tema è intervenuta anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. che ha fornito istruzioni operative alle stazioni appaltanti con la delibera n. 312 del 9.4.2020.

Sono, quindi, sospesi, ad esempio e secondo quanto confermato dal Ministero, i termini:

- per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
- previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi;
- concessi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016 per il c.d. soccorso istruttorio;
- eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle attività di loro competenza.

Al tempo stesso, tuttavia, il MIT, ponendo l'accento sulla previsione contenuta all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, invita le Amministrazioni ad adottare, durante il periodo di sospensione, ogni misura di carattere organizzativo e amministrativo idonea ad assicurare, al venir meno dell'emergenza, la ragionevole durata e la celere conclusione delle procedure in atto.

A tale fine, le Amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate a valutare l'opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza delle stesse, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Quali sono, quindi, gli scenari ipotizzabili?



Una prima criticità è quella che attiene ai termini previsti per la presentazione delle offerte.

Se detto termine risulta in scadenza nel periodo ricompreso dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, non vi è dubbio che, stando al tenore letterale dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e della circolare ministeriale in commento, la presentazione delle domande di partecipazione debba ritenersi sospesa a tutti gli effetti.

Tuttavia, nell'ottica di garantire la par condicio tra i concorrenti – che potrebbe risultare pregiudicata laddove talune imprese si avvalgano della facoltà, prevista dalla ridetta circolare del 23 marzo 2020, di porre in essere le attività sulle stesse incumbenti entro il termine originariamente previsto – sarebbe comunque opportuno che le Amministrazioni adottino un provvedimento formale di sospensione o differimento del termine, operando ove occorra anche una rettifica del bando di gara.

Se, invece, il termine per la presentazione delle offerte risulta già scaduto alla data del 23.2.2020, le stazioni appaltanti devono comunicare ai concorrenti la sospensione delle operazioni di gara.

Sul punto l'A.N.A.C., con la deliberazione già richiamata, ha sottolineato la necessità per le Pubbliche Amministrazioni di garantire la massima pubblicità e trasparenza di tutte le determinazioni adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Si deve segnalare che la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, con l'atto di segnalazione al n. 4 del 9 aprile 2020, ha invitato Governo e Parlamento, al fine di evitare *“la paralisi generalizzata delle attività produttive”*, ad adottare *“misure ad hoc riferite allo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e all'esecuzione degli stessi”*.

In buona sostanza è stata segnalata la necessità di adottare nei prossimi atti normativi (e comunque emergenziali) soluzioni differenti rispetto agli ordinari procedimenti amministrativi per tutte le procedure per l'affidamento di contratti pubblici, all'evidente fine di consentire una ripresa delle attività economiche ed evitare di creare ritardi in tutti gli approvvigionamenti e i servizi necessari per la collettività.